

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI: Divieto di utilizzo delle strutture esterne dei locali - Dalle 24.00 alle 6.00 - Rumori molesti - Inquinamento acustico - Tutela dei condomini - Doveri dell'Amministrazione di intervenire - Strumento delle misure *extra ordinem* - Art. 50 Tuel - Ammissibilità.

Tar Lombardia - Milano, Sez. I, 19 maggio 2021, n. 1214

- in *Guida al diritto*, 26, 2021, pag. 40

“[...] l'amministrazione ha più volte rappresentato l'esigenza di dotarsi di uno specifico regolamento di disciplina del fenomeno della “movida”, quale “presupposto necessario per l'adozione di provvedimenti restrittivi a carattere duraturo o permanente”, pur evidenziando la complessità dell'iter per addivenire a siffatta disciplina e la mancanza di tempi certi per la sua introduzione;

- tuttavia, nelle more dell'adozione della prospettata disciplina complessiva della “movida”, resta ferma l'esigenza di tutelare il diritto primario della salute dei cittadini appartenenti al Condominio ricorrente, a fronte della grave situazione di inquinamento acustico accertato dall'Arpa in periodo notturno;

*- in tal senso il Tribunale ha già evidenziato l'utilizzabilità di misure *extra ordinem*, la cui ratio è proprio quella di fronteggiare le situazioni di grave ed urgente necessità non tutelabili con immediatezza mediante gli strumenti ordinari, precisando come la fattispecie concreta sia agevolmente sussumibile in quella prevista, in primo luogo, dall'art. 50 Tuel, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti “in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio ... o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”[...].*

FATTO e DIRITTO

1) Sul piano fattuale, il Tribunale evidenzia che:

- il Condominio ricorrente agisce, in primo luogo, per l'ottemperanza alla sentenza del Tar Lombardia n. 1979/2019, con la quale è stata accolta l'impugnazione avverso il silenzio dell'amministrazione comunale a fronte dell'istanza di adozione di ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare la situazione di intollerabile inquinamento acustico, con conseguente ordine all'amministrazione di provvedere;

- in un primo tempo, con nota del 22 novembre 2019, il Comune di Milano, da un lato, ha evidenziato la necessità di contemperare le esigenze commerciali con quelle del riposo e della quiete dei residenti, dall'altro, ha ritenuto non coerente con il principio di proporzionalità l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti dirette a ridurre gli orari degli esercizi commerciali, affermando che a questi ultimi "non si può ascrivere direttamente l'inquinamento ambientale accertato";
- va precisato, che la determinazione comunale ora citata neppure richiama la relazione Arpa del 19 aprile 2019, che è stata conosciuta dai ricorrenti solo a seguito dell'accesso agli atti del procedimento;
- tale relazione, seppure preceda di mesi la nota comunale del 22 novembre 2019, non è stata portata a conoscenza del Tribunale dall'amministrazione comunale, ma è stata prodotta in giudizio dalla parte ricorrente, all'esito dell'accesso, con il deposito documentale del 3 marzo 2020;
- la relazione Arpa attesta, tra l'altro, che 1) "per quanto riguarda il TR notturno si registra un marcato e costante superamento dei limiti previsti dalla PCA del Comune di Milano. In particolare nella notte tra il venerdì e sabato, si evidenzia un Leq di 77,0 dB(A) con 22,0 dB(A) oltre il limite di Legge. Si osserva che tale valore eccederebbe anche il limite massimo previsto per le zone esclusivamente industriali (VI Classe), posto a 70,0 dB(A) dal DPCM 14/11/97"; 2) "si precisa che dal sito di misura il contributo più rilevante è determinato dal contributo antropico dei passanti e degli avventori dei diversi plateatici dei locali pubblici presenti sul Corso e in Largo la Foppa";
- la relazione attesta una situazione di inquinamento acustico molto rilevante e, nel contempo, individua le fonti dell'inquinamento stesso, sicché contraddice espressamente quanto affermato dal Comune con la nota del 22 novembre 2019, laddove afferma che il rumore intollerabile evidenziato dal Condominio non si può ascrivere all'attività degli esercizi commerciali;
- la successiva documentazione prodotta in giudizio evidenzia che il Comune di Milano ha contattato determinati esercizi commerciali, invitando i titolari "a comunicare e descrivere entro 15 giorni dal ricevimento della presente gli interventi e le misure già adottate, ovvero quelle che la S.V. si impegna ad adottare, in forma singola oppure in forma associata con le altre attività commerciali dell'area interessata, per minimizzare gli impatti della propria attività commerciale e contemperare le esternalità verso le funzioni residenziali, con particolare riferimento al rumore, al disturbo, alla pulizia, all'informazione ai clienti e agli stazionamenti della clientela all'esterno delle aree di somministrazione", rappresentando che: 1) "a seguito delle numerose segnalazioni pervenute, sono stati effettuati dal personale della Polizia Locale ripetuti controlli ed interventi, che hanno accertato varie criticità in relazione al disturbo alla quiete pubblica nell'area di Corso

Garibaldi e Largo La Foppa”; 2) “durante i numerosi sopralluoghi effettuati nel corso dei mesi, è stata constatata la presenza in area pubblica di persone ammassate all’esterno dei locali, tale da non consentire le verifiche circa la corretta gestione delle aree soggette ad occupazione di suolo pubblici ... in occasione dei controlli simultanei presso i vari locali dell’area, sono state altresì verificate varie inosservanze relative al rispetto degli orari di chiusura e all’utilizzo del suolo pubblico”; 3) “spetta all’Amministrazione comunale emanare, ai sensi della legge regionale n. 13/2001, provvedimenti di adeguamento delle emissioni sonore al fine di ottemperare, da parte dei soggetti titolari di impianti o di infrastrutture, alle norme per la tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447”; 5) “la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che il gestore di un esercizio commerciale è responsabile per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone”; 6) è necessario “che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica”; 7) “il Ministero dello Sviluppo Economico ammette eventuali specifici provvedimenti finalizzati a stabilire gli orari di chiusura ovvero ad intervenire in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, se adeguatamente motivati in relazione alla pubblica sicurezza, ovvero a esigenze di tutela di beni della vita, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, i quali prevalgono sull’iniziativa economica privata ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.l. 138/2011”;

- con ordinanza n. 907/2020, depositata in data 22 maggio 2020, il Tribunale, dopo avere ribadito l’esigenza di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale azionata mediante il giudizio di ottemperanza e di garantire la salute dei ricorrenti, ha evidenziato che la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 (riferita al tempo dell’ordinanza collegiale) aveva determinato la sospensione e la successiva graduale ripresa delle attività commerciali, sicché per circostanze del tutto contingenti non era possibile appurare quale incidenza avrebbero avuto le intimazioni e gli inviti adottati dall’amministrazione e le misure predisposte dagli operatori commerciali interessati;

- quindi, il Tribunale riteneva necessario, ai fini della definizione del giudizio di ottemperanza, verificare l’effettiva incidenza delle suddette determinazioni comunali, disponendo un’apposita istruttoria a carico di Arpa Lombardia, affinché: 1) effettuasse nuovamente le medesime rilevazioni e gli stessi accertamenti tecnici cui si riferisce la relazione del 19 aprile 2019, con la precisazione che tali rilievi dovranno essere eseguiti, senza preavviso ai gestori degli esercizi commerciali, dopo che la disciplina recante la regolamentazione dello svolgimento delle attività commerciali, correlata all’emergenza da Covid – 19, ne consentirà la riapertura secondo orari corrispondenti a quelli

praticati al tempo di effettuazione degli accertamenti tecnici sottesi alla relazione del 19 aprile 2019; 2) si precisava che tali rilievi dovevano essere eseguiti senza preavviso sull'arco di più giorni e in modo tale da comprendere almeno tre fine settimana anche non consecutivi;

- all'esito dell'attività istruttoria, in data 11 settembre 2020 Arpa Lombardia depositava una relazione tecnica, che, dopo avere dettagliatamente indicato le operazioni svolte e i rilievi effettuati, precisava in via conclusiva, quanto segue:

a) "per quanto riguarda il TR notturno si registra un marcato e costante superamento dei limiti previsti dalla IV classe del PCA del Comune di Milano. In particolare, nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica, i livelli equivalenti si attestano sistematicamente intorno ai 76,0 dB(A), producendo superamenti del limite di Legge di almeno 21,0 dB(A)";

b) "si osserva che tali valori notturni, non rispetterebbero nemmeno i valori limite previsti per le Classi VI di destinazione d'uso, ovvero le zone esclusivamente industriali";

c) "confrontando i recenti risultati agli esiti del precedente monitoraggio di Aprile 2019, si osserva un clima acustico notturno analogo, sia sui valori assoluti del periodo notturno sia nel dettaglio degli intervalli orari. Le fasce orarie notturne dalle 00 alle 02, risultano le maggiormente compromesse; i valori orari di LAeq si attestano infatti sistematicamente intorno agli 80 dB(A)";

d) "si osserva che i valori registrati nel TR notturno indicano il superamento anche del valore di attenzione (art 6 D.P.C.M 14/11/1997, così definito al punto g) della Legge 447/95 il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9";

- nel corso della camera di consiglio del 23 settembre 2020, la difesa del Comune produceva e in pari data inseriva nel fascicolo processuale telematico, della documentazione attestante la trasmissione, a taluni operatori economici, dell'avviso di avvio di un procedimento "finalizzato all'adozione dell'ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs. n. 267/00, volta a disporre il divieto per un periodo di giorni 30 (trenta) della vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 00.00 alle ore 06.00 da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di asporto e distributori automatici, rimanendo, invece, consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione: - all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa; - all'esterno dei pubblici esercizi, nelle aree date in concessione, esclusivamente con servizio al tavolo; nell'area di Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via della Moscova e Via Marsala) e in Largo La Foppa".

- nel corso della discussione, la difesa del Comune evidenziava che l'avvio di tale procedimento e la probabile, successiva, adozione dell'ordinanza ipotizzata erano idonei a palesare l'ottemperanza alla sentenza n. 1979/2019;
 - l'amministrazione chiedeva un differimento della trattazione per riesaminare l'intera fattispecie alla luce dell'ordinanza di prossima emanazione; tale istanza incontrava l'opposizione della parte ricorrente e la causa veniva trattenuta in decisione;
 - con sentenza n. 2054/2020, il Tribunale ha accolto il ricorso in ottemperanza presentato dal Condominio, sicché ha dichiarato l'inottemperanza del Comune di Milano alla sentenza n. 1979/2019, ha ordinato al Comune di Milano di provvedere all'adozione dei provvedimenti necessari per ricondurre le immissioni sonore entro i limiti massimi consentiti ed ha nominato, in caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione comunale, Commissario ad acta il Prefetto di Milano;
 - con ordinanza sindacale in data 12.11.2020, il Comune di Milano, in ritenuta ottemperanza alle sentenze richiamate ha disposto nei confronti di "tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di asporto e distributori automatici, nell'area di Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via della Moscova e Via Marsala) e in Largo La Foppa: 1. il divieto della vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 00.00 alle ore 06.00, nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica "ovvero nelle giornate prefestive e festive, rimanendo, invece consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa; B) a tutti i concessionari di plateatici per somministrazione assistita (pubblici esercizi) e non assistita (attività artigianali alimentari) di alimenti e bevande, nell'area di Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via della Moscova e Via Marsala) e in Largo La Foppa: 1. il divieto di utilizzare il plateatico per qualunque attività dalle ore 00.00 alle ore 06.00, "nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica "ovvero nelle giornate prefestive e festive";
 - l'ordinanza citata delimita l'efficacia delle determinazioni assunte dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano e "sino a successiva rilevazione da parte di ARPA che accerti la riduzione delle immissione acustiche nel limite dei parametri massimi consentiti";
 - con ricorso per motivi aggiunti il Condominio ha impugnato il provvedimento appena richiamato deducendone la nullità per sostanziale violazione del giudicato ed ha richiesto l'ottemperanza anche alla sentenza del Tribunale n. 2054/2020;
- 2) In via preliminare deve essere rilevata l'inammissibilità dell'intervento *ad opponendum* proposto da La Foppa srl.

Quest'ultima ha giustificato la propria iniziativa processuale non in considerazione di un vantaggio ritraibile dalla conservazione del provvedimento impugnato, ma per il mero fatto di essere uno degli operatori economici cui si riferisce l'ordinanza contestata con i motivi aggiunti.

Del resto, la stessa ordinanza è stata impugnata dalla società La Foppa srl in separato giudizio (rg. 20/2021), proprio sul presupposto della ritenuta lesività del provvedimento.

A ben vedere, quindi, La Foppa srl palesa che l'interesse di cui è portatrice si sostanzia nel contestare lo stesso provvedimento impugnato nel presente giudizio, tanto che lo ha censurato con separato ricorso.

Ora, per *ius receptum*, nel giudizio amministrativo l'intervento *ad adiuvandum* o *ad opponendum* può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale, non essendo sufficiente a consentire l'istanza di intervento la sola circostanza per cui il proponente sia o possa essere parte in un giudizio in cui venga in rilievo una *quaestio iuris* analoga a quella posta nell'ambito del giudizio principale (*ex plurimis*, Consiglio di Stato, Ad. plen., 27 febbraio 2019, n. 4; Consiglio di Stato, sez. III, 03/07/2019, n.4566).

In particolare, per l'ammissibilità dell'intervento *ad opponendum*, è necessario che l'interventore possa vantare un interesse di fatto rispetto alla controversia, che sia avvinto da un nesso di dipendenza o accessorietà rispetto a quello azionato in via principale, purché ciò gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla conservazione dell'atto impugnato e, quindi, dal rigetto del ricorso.

Sicuramente è sufficiente vantare una posizione indiretta e derivata, seppur minore rispetto a quella che avrebbe radicato l'interesse a proporre autonomo ricorso, atteso che, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento *ad opponendum*, non è richiesta la titolarità di una posizione giuridica autonoma coincidente con quella che radica la legittimazione al ricorso, essendo sufficiente che il terzo sia titolare di un interesse che abbia un suo rilievo giuridico, che valga, comunque, a differenziarlo dalla generalità dei consociati, nel senso che sia dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero si correli al mantenimento dei provvedimenti impugnati; ma sempre a condizione che l'interveniente possa ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 573).

Insomma, è essenziale che l'interventore *ad opponendum* tragga, sia pur di riflesso, una qualche utilità dal provvedimento impugnato e, quindi, dalla reiezione del ricorso (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 2014, n. 1669; di recente TAR Campania, Napoli, 27 agosto 2019, n. 4415; Tar Campania Salerno, sez. II, 03 febbraio 2020, n.177).

Nel caso in esame, l'interventore non ha in alcun modo evidenziato un vantaggio diretto ed immediato derivante dal rigetto dell'impugnazione principale ed, anzi, ha palesato di avere interesse alla rimozione dell'ordinanza sindacale, sia pure per diversi profili di illegittimità, sicché l'interesse che lo connota è quello proprio di chi, essendo lesa in modo diretto ed immediato da un provvedimento lo deve impugnare in via principale e non contestarlo mediante un intervento *ad opponendum*.

Ne deriva l'inammissibilità dell'intervento effettuato da La Foppa srl, di cui deve essere disposta l'estromissione dal giudizio.

3) Il ricorso principale è già stato accolto con la sentenza 2054/2020 e con il ricorso per motivi aggiunti il Condominio lamenta che il provvedimento sindacale in data 12.11.2020 contrasta con quanto statuito dalla sentenza da ultimo indicata.

L'impugnazione è fondata.

In particolare, il Tribunale osserva quanto segue:

- le limitazioni disposte con l'ordinanza sindacale contestata sono circoscritte ingiustificatamente entro un particolare ambito temporale e spaziale, atteso che si stabilisce, in primo luogo, il divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ma solo dalle ore 00.00 alle ore 06.00 e nelle sole notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica, ovvero nelle giornate prefestive e festive, con la precisazione che è invece consentita, "nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti", la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa;
- in aggiunta a tali previsioni si vieta – ai concessionari di plateatici per somministrazione assistita (pubblici esercizi) e non assistita (attività artigianali alimentari) di alimenti e bevande, nell'area di Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via della Moscova e Via Marsala) e in Largo La Foppa - di utilizzare il plateatico per qualunque attività sempre dalle ore 00.00 alle ore 06.00 e solo nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica, ovvero nelle giornate prefestive e festive;
- tali determinazioni dell'amministrazione non integrano l'ottemperanza alle sentenze del Tribunale n. 1979/2019 e n. 2054/2020, perché non ne rispettano i principi e i criteri direttivi;
- in primo luogo, va osservato che i rilievi tecnici eseguiti da Arpa non hanno preso in esame il livello di inquinamento acustico esistente solo nel fine settimana o nelle giornate festive e prefestive, ma ne hanno verificato l'intensità durante l'intero arco della settimana, attestando in orario notturno, ossia dalle 22.00 alle 06.00, il costante superamento dei valori soglia in tutti i giorni della settimana;

- la relazione Arpa in data 11.09.2020 attesta che in orario notturno, ossia dalle 22.00 alle 06.00, a fronte di un valore massimo ammesso pari a 55 dB, si sono registrati durante l'intero arco della settimana valori significativamente più elevati;
- a fronte di tale dato, posto a fondamento delle sentenze della cui ottemperanza si tratta, integra una violazione del giudicato sia l'aver omesso di adottare misure riferite a tutti i giorni della settimana, visto che il superamento dei limiti massimi in orario notturno è stato accertato durante tutto l'arco della settimana, sia l'aver disposto limiti solo per la fascia oraria compresa tra le 00.00 e le 06.00, senza considerare che anche nella fascia compresa dalle 22.00 alle 00.00 si verifica il superamento dei limiti massimi di immissioni acustiche;
- non solo, il provvedimento impugnato introduce limiti alla vendita solo di "bevande alcoliche", ma anche tale determinazione collide con le statuizioni da ottemperare;
- invero, la sentenza 2054/2020 ha evidenziato - in dipendenza del contenuto delle relazioni tecniche depositate da Arpa - l'esistenza di una connessione tra il superamento dei limiti acustici e la "vendita di bevande, anche per asporto, in orario notturno", indipendentemente dal fatto che si tratti di bevande alcoliche o non alcoliche;
- pertanto, l'introduzione di un divieto riferito alla vendita solo di bevande alcoliche non è coerente con l'esigenza di contenere le immissioni sonore e non integra una corretta esecuzione della decisione giurisdizionale;
- parimenti non è coerente con la sentenza da ottemperare il parametro utilizzato per la delimitazione dell'efficacia temporale delle determinazioni assunte con l'ordinanza del 12.11.2020;
- il provvedimento è destinato ad avere efficacia dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano e "sino a successiva rilevazione da parte di ARPA che accerti la riduzione delle immissione acustiche nel limite dei parametri massimi consentiti";
- ciò significa che, qualora Arpa dovesse accertare la riconduzione delle immissioni acustiche entro i limiti consentiti, le disposizioni adottate e tese, almeno in ipotesi, a realizzare proprio il rispetto dei limiti acustici, cesserebbero di avere efficacia, sicché potrebbero essere lecitamente riprese le modalità di svolgimento dell'attività di somministrazione che hanno condotto allo stato di intollerabile inquinamento acustico accertato da Arpa;
- è evidente che la determinazione è contraddittoria e non funzionale a garantire l'ottemperanza alle decisioni di cui si tratta, che sono volte a tutelare in modo stabile il bene primario della salute anche nella sua declinazione riferita al riposo notturno;
- la sentenza 2054/2020 ha già chiarito che l'intollerabilità delle immissioni acustiche cui è sottoposto il condominio e l'entità del superamento dei limiti massimi consentiti, sono stati accertati

sul piano tecnico, con individuazione degli esercizi commerciali e delle attività materiali cui va correlato tale stato di inquinamento;

- non solo, la situazione si protrae da lungo tempo ed è ben nota all'amministrazione, che ha palesato l'inadeguatezza degli strumenti ordinari che richiedono una tempistica non adeguata alle esigenze di rapida tutela palesate dallo stato di inquinamento acustico potenzialmente incidente sulla salute degli interessati;

- l'amministrazione ha più volte rappresentato l'esigenza di dotarsi di uno specifico regolamento di disciplina del fenomeno della "movida", quale "presupposto necessario per l'adozione di provvedimenti restrittivi a carattere duraturo o permanente", pur evidenziando la complessità dell'iter per addivenire a siffatta disciplina e la mancanza di tempi certi per la sua introduzione;

- tuttavia, nelle more dell'adozione della prospettata disciplina complessiva della "movida", resta ferma l'esigenza di tutelare il diritto primario della salute dei cittadini appartenenti al Condominio ricorrente, a fronte della grave situazione di inquinamento acustico accertato dall'Arpa in periodo notturno;

- in tal senso il Tribunale ha già evidenziato l'utilizzabilità di misure *extra ordinem*, la cui *ratio* è proprio quella di fronteggiare le situazioni di grave ed urgente necessità non tutelabili con immediatezza mediante gli strumenti ordinari, precisando come la fattispecie concreta sia agevolmente sussumibile in quella prevista, in primo luogo, dall'art. 50 Tuel, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti "in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio ... o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";

- la situazione in esame si inserisce anche nella previsione dell'art. 9 della legge 1995 n. 447, ove si prevede che, "qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco ... con provvedimento motivato" può "ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività", con la precisazione che l'art. 2, comma 1 lett. g), definisce il valore di attenzione come "il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9";

- a fronte di tale situazione complessiva, il provvedimento contestato non solo non ottempera alle sentenze n. 1979/2019 e n. 2054/2020, ma integra una violazione delle relative prescrizioni, poiché introduce divieti non calibrati su tutti i giorni della settimana e su tutte le fasce orarie in cui è stato accertato lo stabile superamento dei limiti massimi di inquinamento acustico;
- e ancora, l'ordinanza sindacale si riferisce irragionevolmente alla vendita di sole bevande alcoliche e delimita temporalmente la propria efficacia in modo contraddittorio rispetto agli obiettivi da raggiungere, secondo quanto già precisato;
- ne deriva la nullità dell'ordinanza sindacale impugnata perché assunta in violazione del giudicato, ex art. 21 septies della legge 1990 n. 241;
- ne consegue l'obbligo per l'amministrazione di adottare, entro 15 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza, provvedimenti tali da ricondurre le immissioni sonore entro i limiti massimi consentiti, secondo quanto già precisato;
- parimenti, resta ferma la nomina del Prefetto di Milano, quale Commissario ad acta, il quale interverrà in luogo dell'amministrazione e su segnalazione del Condominio ricorrente, una volta decorso inutilmente il termine di 15 giorni assegnato all'amministrazione resistente;
- il Prefetto, una volta insediatosi, assumerà entro i successivi 15 giorni, i provvedimenti necessari a portare ad esecuzione le sentenze indicate in epigrafe, secondo quanto precisato in motivazione.

3) In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La determinazione sulle spese di lite è differita al prosieguo della trattazione secondo quanto indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

Non definitivamente pronunciando:

- 1) dichiara inammissibile l'intervento di La Foppa srl, di cui dispone l'estromissione dal giudizio;
- 2) accoglie le impugnazioni proposte e per l'effetto:
 - dichiara l'inottemperanza del Comune di Milano alla sentenza n. 1979/2019 e alla sentenza 2054/2020;
 - dichiara la nullità del dell'ordinanza sindacale del Comune di Milano Prot. 12/11/2020.0459880.I – Rep. OR1C0 0000054/2020;
- 3) ordina al Comune di Milano di provvedere, adottando entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore, i provvedimenti necessari per ricondurre le immissioni sonore entro i limiti massimi consentiti, secondo quanto precisato in motivazione;

4) dispone affinché il Prefetto di Milano, Commissario ad acta già nominato, assuma, in caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione comunale e su indicazione del Condominio ricorrente, una volta decorso il termine di 15 giorni assegnato all'amministrazione resistente, i provvedimenti necessari a garantire l'ottemperanza alle sentenze indicate in epigrafe, secondo quanto precisato in motivazione;

5) fissa per l'ulteriore corso la camera di consiglio del 14 luglio 2021 ad ore di rito;

6) spese al prosieguo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

Valentina Santina Mamei, Consigliere